

AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI
CAMBIAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI

AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ'

GENNAIO 2013


NOTIZIE AMBIENTE

1. MUD 2013;
2. CONAI: adempimenti, scadenze ed obblighi per il 2013;
3. Dal primo gennaio 2013 addio alla discarica;
4. Tares: Salvo proroghe, prima rata ad aprile 2013;
5. Apparecchiature elettriche, le norme armonizzate per l'ecoprogettazione.

NOTIZIE SICUREZZA

6. Valutazione rischi: Autocertificazione fino al 30 giugno 2013;
7. Prevenzione incendi: novità per le attività soggette a CPI;
8. INAIL: richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per attività di prevenzione entro il 28 febbraio 2013;

AMBIENTE



MUD 2013

Sul Supplemento ordinario n.213 della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, è stato pubblicato il **D.P.C.M. del 20 dicembre 2012 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013"**.

Tale decreto individua il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), articolato in comunicazioni, che dovrà

essere presentato, entro il 30 aprile 2013, con riferimento all'anno 2012, da parte dei seguenti soggetti:

1. Comunicazione Rifiuti speciali

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c),d) e g)).
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

- CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c).

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Fonte: Cam Comm VE



CONAI: adempimenti, scadenze ed obblighi per il 2013

Come ogni anno Conai ha messo a disposizione la guida all'adesione ed al contributo ambientale per l'anno 2013. La modulistica contenuta nella guida dovrà essere utilizzata per le dichiarazioni periodiche relative all'anno 2013, mentre per le dichiarazioni relative all'anno 2012

(mensile relativa a dicembre 2012, ultimo trimestre 2012 ed annuale) si dovrà utilizzare la modulistica contenuta nella guida 2012 ancora disponibile sul sito. Riepiloghiamo di seguito gli obblighi, le scadenze e gli adempimenti che riguardano produttori, importatori ed utilizzatori di imballaggi.

Produttori ed importatori di imballaggi: adempimenti del 2013

La documentazione, relativa agli adempimenti ed alle scadenze relative all'anno 2012, da inviarsi entro il 20 gennaio 2013 riguarda:

1) i produttori di imballaggi:

- modulo 6.1 per la dichiarazione mensile (mese di dicembre 2012), trimestrale (ultimo trimestre 2012) o annuale (anno 2012) ordinaria;

- modulo 6.3, per le cessioni in esenzione (modulo complementare alla scheda di liquidazione del Contributo Ambientale - modulo 6.1;

- modulo 6.10 per la liquidazione del contributo ambientale con la procedura di compensazione import/export, in base alla classe di dichiarazione adottata;

2) gli importatori di imballaggi:

- modulo 6.2 per la dichiarazione mensile (mese di dicembre 2012), trimestrale (ultimo trimestre 2012) annuale (anno 2012) ordinaria e semplificata;

- modulo 6.3, per le cessioni in esenzione (modulo complementare alla scheda di liquidazione del Contributo Ambientale - modulo 6.2;

- modulo 6.10 per la liquidazione del contributo ambientale con la procedura di compensazione import/export, in base alla classe di dichiarazione adottata;

Periodicità delle dichiarazioni e classi di riferimento

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli imballaggi prodotti, immessi sul mercato, importati ed esportati a partire dal 1 gennaio 2013, ricordiamo che per la periodicità delle dichiarazioni di produzione e di importazione, le classi di riferimento rimangono le seguenti:

· Esente: per contributo ambientale

dovuto per singolo materiale fino a 26,00 euro nel 2012;
· Esente per importatori in dichiarazione semplificata: per contributo ambientale dovuto fino a 52,00 euro nel 2012;
· Annuale: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 310,00 euro nel 2012;
· Trimestrale: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 31.000,00 euro nel 2012;
· Mensile: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale oltre 31.000,00 euro nel 2012.

Pur non essendo più prevista alcuna comunicazione a Conai, ciascuna azienda è tenuta a verificare entro il 20 gennaio 2013 la classe di dichiarazione (mensile, trimestrale, annuale, esente) cui aderire per l'anno 2013, con riferimento alle produzioni o alle importazioni del 2012 e, per l'eventuale utilizzo delle procedure semplificate per l'importazione e per la compensazione import/export, si dovrà verificare la presenza dei necessari requisiti.

Procedura di esportazione
Relativamente alla procedura di esportazione (ex post e ex ante) la scadenza per la presentazione rimane il 31 marzo 2013 ed i moduli da utilizzare sono:

- 1) per la procedura "ex ante":
 - modulo 6.5./Conai, integrato con l'elenco dei fornitori;
 - modulo 6.5/Fornitori, che può essere inviato a nuovi fornitori anche dopo il 31 marzo per poter usufruire della quota di esenzione sugli acquisti per l'anno 2013;
- 2) per la procedura "ex post":
 - modulo 6.6 con la richiesta di rimborso del contributo versato nell'anno 2012.

Il contributo ambientale Conai
Gli importi del contributo ambientale per singolo materiale vanno espressi in euro/tonnellata (arrotondando il peso alla terza cifra decimale) con riferimento agli importi unitari vigenti nel 2012 per le

dichiarazioni da inviare entro il 20 gennaio 2013 e con i seguenti importi unitari per gli imballaggi prodotti, immessi sul mercato ed importati a partire dal 1 gennaio 2013:

- ACCIAIO 26,00 Euro/ton
- ALLUMINIO 45,00 Euro/ton
- CARTA 10,00 Euro/ton fino al 31 marzo 2013
6,00 Euro/ton dal 1 aprile 2013
- LEGNO 8,00 Euro/ton
- PLASTICA 110,00 Euro/ton
- VETRO 17,82 Euro/ton.

Le aliquote per il calcolo del contributo ambientale per le aziende importatrici di merci imballate che vogliono avvalersi della procedura semplificata (presente nel modulo 6.2) sono:

- per l'importazione di prodotti alimentari: 0,7% sul valore complessivo delle importazioni;
 - per l'importazione di prodotti NON alimentari: 0,04% sul valore complessivo delle importazioni.
- In alternativa alle suddette aliquote può essere applicato un contributo forfettizzato pari a 32,00 euro/ton fino al 31 marzo 2013 e pari a 31,00 euro/ton sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinguere tra le 6 tipologie di imballaggio ed indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti alimentari o non alimentari.

Invio delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni periodiche possono essere inviate via fax al numero 02 54122656/54122680 oppure "on-line", accedendo al servizio, previa registrazione con l'attribuzione di uno user e di una password, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. La compilazione on-line permette la verifica interattiva della congruenza e della correttezza formale dei dati. In seguito all'invio, l'utente riceverà una "ricevuta di presentazione" nella quale verrà riportato il modulo compilato e una notifica di accettazione da parte di Conai.

Fonte: Unindustria TV



Dal primo gennaio 2013 addio alla discarica

Nessuna proroga per la possibilità di smaltimento in discarica di rifiuti speciali e urbani con Pci > 13.000 kJ/kg. Il divieto di ammissibilità in discarica è scattato il primo gennaio 2013.

L'ultima proroga (fino al 31 dicembre 2012) al divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci (acronimo di "potere calorifico inferiore") superiore a 13.000 kJ/kg era stata prevista dal DL 216/2011, convertito in legge 14/2012 (DL "Milleproroghe") che aveva fatto slittare il termine originariamente fissato dal Dlg 36/2003 nel 1° gennaio 2007 e già prorogato innumerevoli volte.

La richiesta di una nuova proroga del termine in scadenza era stata presentata come emendamento al disegno di legge di stabilità, approvato definitivamente dal Parlamento e in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma non è stata accolta.

Fonte: Reteambiente



Tares: Salvo proroghe, prima rata ad aprile 2013

Confermata l'operatività del nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi (cd. Tares) previsto dall'articolo 14, DL 201/2011 la cui disciplina è stata in parte modificata dall'articolo 1, comma 387 della cd. legge di Stabilità (228/2012).

Diversamente da quanto previsto dal DL 201/2011, la legge 228/2012 ha stabilito che per la determinazione del tributo si utilizzerà il Dpr 158/1999 e che non verrà emanato alcun ulteriore regolamento per la determinazione del tributo medesimo (e infatti è stato abrogato il comma 12 dell'articolo 14 che lo prevedeva). Inoltre, resta ferma la possibilità di prevedere una tariffa, in luogo del tributo, per quei Comuni che provvedono alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti.

Il nuovo tributo dovrà essere pagato in 4 rate trimestrali scadenti a gennaio, aprile, luglio e ottobre; solo per il 2013, in via transitoria, è previsto che la prima rata sia versata ad aprile, con facoltà dei Comuni di prorogarla ulteriormente.

Sempre in via transitoria, nel 2013 la riscossione resterà affidata ai soggetti che già svolgevano tale attività nel corso del 2012, mentre a regime il tributo dovrà essere versato esclusivamente al Comune.

Fonte: Reteambiente



Apparecchiature elettriche, le norme armonizzate per l'ecoprogettazione

La Commissione Ue ha comunicato il 20 dicembre 2012 l'approvazione delle norme armonizzate da utilizzare ai fini della progettazione ecocompatibile delle apparecchiature elettriche domestiche e da ufficio ai sensi del regolamento 1275/2008/Ue.

Il regolamento 1275/2008/Ue aveva stabilito le regole — tuttora vigenti — per la ecoprogettazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio ai sensi della "vecchia" direttiva 2005/32/Ce (ora sostituita dalla direttiva 2009/125/Ce). Le norme armonizzate contenute nella comunicazione 2012/C 394/05 sostituiscono dal 20 dicembre 2012 i metodi di misurazione transitori che erano stati finora utilizzati e sono relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento degli apparecchi.

Ricordiamo che le nuove disposizioni del 2009 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, rispetto alle norme precedenti del 2005 che riguardano le apparecchiature elettriche ed elettroniche in parola, estendono le regole della ecoprogettazione, prima limitate essenzialmente agli "elettrodomestici", ad altri prodotti "connessi all'energia", come i materiali da

costruzione, quali finestre e materiali isolanti, e alcuni prodotti che utilizzano l'acqua, come soffioni doccia e rubinetti.

Fonte: Reteambiente

SICUREZZA

Valutazione rischi: Autocertificazione fino al 30 giugno 2013

Prorogata dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 la possibilità per le imprese fino a 10 dipendenti di documentare tramite autocertificazione l'effettuata valutazione dei rischi.

Lo slittamento è sancito dalla "Legge Stabilità 2013" (legge 24 dicembre 2012, n. 228) mediante lo spostamento del termine finale previsto dall'articolo 29, comma 5 del Dlgs 81/2008.

La novità incide sul già rinnovato scenario relativo alla valutazione dei rischi disegnato dal Dm Minlavoro 30 novembre 2012, decreto in vigore dal 6 febbraio 2013 e recante (in esecuzione dello stesso articolo del Dlgs 81/2008) le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti ad esclusione delle aziende ad elevata pericolosità.

Il nuovo quadro delle scadenze appare dunque essere il seguente: le microimprese che legittimamente autocertificano la propria valutazione dei rischi (in base al citato articolo 29, comma 5 del Dlgs 81/2008) devono dal 1° luglio 2013 (scaduta la nuova proroga) scegliere tra regime ordinario e procedura standardizzata; le imprese che, pur avendo facoltà di utilizzare la procedura standardizzata, hanno già adottato la procedura ordinaria di

valutazione e relativa documentazione possono continuare in base a questo ultimo regime anche dopo il 6 febbraio 2013 (la facoltà di scegliere il regime ordinario da parte delle imprese pur ammesse al semplificato è stata infatti confermata dallo stesso MinLavoro con interpello 7/2012). Per tutte le altre imprese non ammesse ai regimi di favore continua invece a vigere l'obbligo della procedura ordinaria.

Fonte: Reteambiente



Prevenzione incendi: novità per le attività soggette a CPI

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il testo del Decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 2012, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Tale decreto che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 7), ha il compito di disciplinare la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio. Impianti installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, "qualora previsti da specifiche regole tecniche in

materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151". Fatto tuttavia salvo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto relativo al campo di applicazione.

Infatti (art. 2) le disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale.

Mentre non si applicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, "nonché per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 recante "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi";
- b) decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione", e successive modificazioni;
- c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre";
- d) decreto del Ministro dell'interno recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in

recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg";

e) decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 1995 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche";

f) decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002 recante "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione" e successive modificazioni;

g) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, del 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³".

Nell'allegato al decreto – la Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi – ci si sofferma su diverse utili definizioni: impianti di protezione attiva, sistemi di protezione attiva contro l'incendio, dimensione tipica dell'impianto, specifica dell'impianto, progetto dell'impianto, ...

Ad esempio le modifiche sostanziali, come riportato all'articolo 2, sono relative alla "trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma".

Questi alcuni temi affrontati dalla Regola tecnica:

-progettazione: "per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell'arte, che deve essere

adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d'opera all'impianto di base del progetto. Il progetto è redatto da un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio.

Il progetto dell'impianto, così come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell'attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti";

-installazione: "gli impianti oggetto del presente decreto devono essere installati a regola d'arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dell'impianto, nonché il manuale d'uso e manutenzione dello stesso. Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell'attività, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti";

-esercizio e manutenzione: "l'esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d'uso e manutenzione dell'impianto".

In particolare è indicata nel dettaglio la documentazione tecnica relativa agli impianti oggetto del decreto, da presentare ai fini dei procedimenti di

prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:

- documentazione da presentare ai fini della valutazione dei progetti;
- documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi.

Fonte: PuntoSicuro.it

INAIL: richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per attività di prevenzione entro il 28 febbraio 2013

Come ogni anno, è possibile richiedere entro il 28 febbraio, la riduzione del premio assicurativo dovuto all'INAIL per l'anno precedente da parte di quelle aziende che, oltre ad aver osservato tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro alla data del 31 dicembre 2012 (1), hanno attuato ulteriori interventi migliorativi nel campo della prevenzione.

La riduzione del tasso sarà riconosciuta se il punteggio totale dato dalla somma degli interventi indicati sarà uguale o superiore a 100 punti.

Percentuale di riduzione
La riduzione prevista è basata sulla dimensione aziendale:

Lavoratori/anno (2)	% riduzione
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

Le aziende devono, inoltre, essere in regola con gli obblighi contributivi ed

assicurativi (versamenti INAIL, INPS e casse edili).

Interventi particolarmente rilevanti - riquadro A del modulo di domanda
Le attività di miglioramento riconosciute dall'INAIL ai fini della riduzione del premio, possono riguardare uno dei seguenti interventi (che singolarmente danno punteggio pari a 100), attuati nell'anno solare 2012 ed elencati nel riquadro A del modulo di domanda:

- adozione di un comportamento socialmente responsabile (Responsabilità Sociale delle Imprese – CSR), per il quale deve essere allegato alla domanda il questionario “allegato I”;
 - implementazione o mantenimento di un sistema di gestione della sicurezza che risponda a criteri definiti in standard, linee guida, norme riconosciute a livello nazionale ed internazionale (escluse le aziende a rischio di incidente rilevante (3)), per il quale deve essere allegato alla domanda il questionario “allegato II”;
 - implementazione o mantenimento di un sistema di gestione della sicurezza certificato da organismi accreditati o certificato secondo la norma UNI 10617 (allegare al modulo di domanda copia della certificazione);
 - implementazione ed adozione di una procedura per la selezione dei fornitori che tenga conto dell'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, per il quale deve essere allegato alla domanda il questionario “allegato III”;
 - attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza svolti sulla base di specifici accordi in essere tra INAIL e organizzazioni delle parti sociali o organismi del sistema della bilateralità.
- Altri interventi
In alternativa ad uno degli interventi previsti nel riquadro A del modulo di domanda, l'azienda può dichiarare di aver attuato interventi per quanto riguarda:
- prevenzione e protezione (riquadro B);
 - attrezzature, macchine e impianti (riquadro C);

- sorveglianza sanitaria (riquadro D);
- formazione (riquadro E);
- specifiche tipologie contrattuali (riquadro F);
- lavoratori stranieri (riquadro G);
- gestione dei contratti d'appalto e/o d'opera (riquadro H)
- cantieri temporanei o mobili (riquadro I);
- attività di trasporto (riquadro L);
- infortuni stradali e mobilità sostenibile (riquadro M)
- altro (riquadro N)

La somma del punteggio degli interventi non deve essere minore di 100 e gli interventi devono essere selezionati almeno in due riquadri diversi.

Invio della domanda
La domanda di riduzione del tasso deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso la sezione Punto cliente presente sul sito www.inail.it, sempre sullo stesso sito sono anche disponibili i fac-simile dei modelli di domanda.

Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, INAIL comunica all'azienda a mezzo raccomandata A/R il provvedimento adottato con relativa motivazione. La riduzione riconosciuta ha validità per il solo anno 2013 e viene applicata in sede di autoliquidazione 2013 del premio dovuto per l'anno in corso. Segnaliamo che le sedi provinciali dell'INAIL potranno verificare la regolarità contributiva ed assicurativa e potranno procedere ad apposite verifiche "a campione" finalizzate ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle aziende. L'eventuale accertamento della mancanza dei presupposti applicativi della riduzione, anche in un momento successivo all'accoglimento della domanda, comporterà l'annullamento della riduzione concessa con la conseguente richiesta di integrazione dei premi dovuti, nonché l'applicazione delle vigenti sanzioni.

Fonte: Unindustria TV